

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**  
N. **82**

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

Risoluzione  
sulla lotta contro il terrorismo nell'Unione europea

*Annunziata il 1° aprile 1997*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la convenzione europea sui diritti dell'uomo, in particolare i suoi articoli 3, 5, 6 e 8,

viste la convenzione europea sull'estradizione del 13 settembre 1957, la convenzione europea sull'assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 e la convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo del 27 gennaio 1977,

vista la propria risoluzione del 18 aprile 1985 sulla lotta contro il terrorismo (1),

vista la propria risoluzione dell'11 luglio 1985 sul terrorismo internazionale e sulla

sicurezza degli aeroporti e della navigazione aerea (2),

vista la propria risoluzione dell'11 settembre 1986 sul terrorismo (3),

vista la propria risoluzione del 10 marzo 1989 sugli attentati terroristici contro l'aviazione civile (4),

vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sui problemi relativi alla lotta contro il terrorismo (5),

(1) G.U. C 122 del 20 maggio 1985, pag. 109.

(2) G.U. C 229 del 9 settembre 1985, pag. 89.

(3) G.U. C 255 del 13 ottobre 1986, pag. 135.

(4) G.U. C 94 dell'11 aprile 1988, pag. 117.

(5) G.U. C 158 del 26 giugno 1989, pag. 394.

vista la propria risoluzione del 13 giugno 1991 sugli assassini commessi dai terroristi nella Comunità (6),

vista la propria risoluzione del 10 marzo 1994 sul terrorismo e le sue conseguenze per la sicurezza in Europa (7),

vista la propria risoluzione del 4 luglio 1996 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al traffico illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive (8),

vista l'audizione pubblica tenuta dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni il 21 febbraio 1996 sulla lotta contro il terrorismo,

visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K.1 punti 7 e 9 e K. 3, paragrafo 2,

visto l'articolo 2, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del Consiglio che stabilisce la Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (9),

visto il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (10) e vista la decisione del Consiglio 94/942/PESC del 19 dicembre 1994 relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (11),

(6) G.U. C 183 del 15 luglio 1991, pag. 278.

(7) G.U. C 91 del 28 marzo 1994, pag. 236.

(8) G.U. C 211 del 22 luglio 1996, pag. 15.

(9) G.U. C 316 del 27 novembre 1995, pag. 1.

(10) G.U. L 367 del 31 dicembre 1994, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 837/95, G.U. L 90 del 21 aprile 1995, pag. 1.

(11) G.U. L 367 del 31 dicembre 1994, pag. 8. Decisione modificata dalla decisione 95/127/PESC (G.U. L 90 del 21 aprile 1995, pag. 2), dalla decisione 95/128/PESC (G.U. L 90 del 21 aprile 1995, pag. 3), dalla decisione 96/173/PESC (G.U. L 52 del 1° marzo

1995 che stabilisce la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (12),

visto l'atto normativo del Consiglio del 27 settembre 1996 sull'elaborazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (13),

vista la dichiarazione dei Ministri degli interni e della giustizia sul terrorismo rilasciata in occasione del Consiglio informale del 14 ottobre 1995,

viste le 25 misure contro il terrorismo raccomandate dalla Conferenza dei sette paesi più industrializzati (G7) e dalla Russia, in data 30 luglio 1996 a Parigi,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino, del 13 e 14 dicembre 1996, sulla lotta contro il terrorismo,

vista la petizione n. 447/95, presentata dal sig. Jim Swire (cittadino britannico), a nome dei familiari (cittadini britannici) dei passeggeri del volo 103 e recante 10.250 firme, sulla catastrofe a bordo del volo PAN-AM 103 presso Lockerbie nel 1988,

visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0368/96),

A. considerando che il terrorismo nell'Unione europea va considerato alla stregua di un'attività criminale che si prefigge di modificare, con la minaccia della violenza o il ricorso alla stessa, le strutture politiche, economiche e sociali degli Stati di diritto, differenziandosi pertanto dalle azioni di resistenza in Stati terzi, le quali

1996, pag. 1) e dalla decisione 96/423/PESC (G.U. L 176 del 13 luglio 1996, pag. 1).

(12) G.U. C 78 del 30 marzo 1995, pag. 1.

(13) G.U. C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 11.

sono rivolte contro strutture statali che presentano loro stesse carattere terroristico,

B. considerando che gli atti terroristici violano numerosi diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla vita, all'incolumità fisica e alla libertà personale e che inoltre possono minacciare la pace di una determinata regione oltre che le istituzioni democratiche e il loro funzionamento nonché compromettere le conquiste dello stato di diritto e i principi fondamentali che sottendono sia le tradizioni costituzionali sia il corpo legislativo delle democrazie occidentali,

C. considerando che ai fini della presente risoluzione è opportuno considerare quale atto terroristico qualsiasi azione compiuta da singoli o gruppi con il ricorso alla violenza o la minaccia di violenza nei confronti di uno Stato, delle sue istituzioni o della sua popolazione in generale ovvero di singoli individui, nell'intento di creare una situazione di paura presso le autorità pubbliche, determinate persone o gruppi sociali ovvero nell'opinione pubblica in generale, per motivi di tipo separatistico, estremistico-ideologico, fanatico-religioso o soggettivo-irrazionale,

D. considerando che, parallelamente al continuo e rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle possibilità di archiviazione elettronica, di ricerca, di analisi e di trasmissione delle informazioni elettroniche si vengono a creare sempre nuove forme di attività terroristiche che — come nel caso del « terrorismo informatico » — possono consistere nel distruggere o danneggiare banche dati o sistemi di telecomunicazione quali quelli usati dai governi, dai civili, dalla polizia, dalle banche, dal mondo degli affari, dai settori dei trasporti e delle scienze, militari o privati, o nell'operare attraverso tecniche e metodi propri del settore della criminalità informatica come ad esempio la pirateria informatica, o l'immissione nei computer di virus e « cavalli di Troia » con l'obiettivo di

destabilizzare uno stato di esercitare pressioni sulle autorità pubbliche,

E. considerando che attualmente alcuni Stati dell'Unione europea si trovano confrontati con atti terroristici — spesso organizzati e appoggiati a livello transfrontaliero — e che anche gli altri Stati membri non sono immuni da tali atti,

F. considerando che l'Unione europea è pertanto chiamata a mettere a punto un catalogo coerente di misure — a prescindere da proposte *ad hoc* per una lotta coordinata contro il terrorismo nell'Unione europea che si occupi maggiormente, oltre che del miglioramento delle informazioni e dei procedimenti penali, anche delle possibilità di prevenzione,

G. considerando che, ai fini dell'efficacia della lotta contro il terrorismo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Europol, il settore di attività di Europol, va rapidamente esteso, tenendo particolarmente in considerazione la risoluzione di questo Parlamento del 14 marzo 1996 sulla Convenzione Europol (14), a reati commessi o che potrebbero essere commessi nell'ambito di atti terroristici contro la vita, l'incolumità fisica e la libertà personale nonché contro le cose,

H. considerando che le azioni terroristiche nell'ambito dell'Unione europea — tenuto conto della struttura democratica e di stato di diritto esistente a livello di processo decisionale negli Stati membri — non sono giustificabili anche solo parzialmente attraverso ideologie o altre motivazioni, per cui anche in caso di univoca motivazione politica vanno considerate esclusivamente come azioni criminali e — a norma della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, nella versione definita dalle istanze di Strasburgo competenti in materia di diritti dell'uomo — perseguibili penalmente,

---

(14) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 288.

I. considerando che, per tale motivo, tutte le misure contro il terrorismo — anche nei casi di massima provocazione con il ricorso ad atti compiuti in spregio delle dignità umana — non devono fondarsi su leggi speciali e procedure eccezionali, in quanto tali strategie straordinarie comportano il pericolo di conferire estrema importanza alle azioni terroristiche — e ciò del tutto in linea con gli obiettivi dei terroristi stessi — attribuendo quindi loro un peso eccessivo,

J. considerando che, contrariamente alle preoccupazioni del passato, l'apertura delle frontiere interne non aumenta il pericolo di azioni terroristiche in quanto, secondo il parere unanime degli esperti intervenuti all'audizione del 21 febbraio 1996 della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, i controlli tradizionali alle frontiere interne non hanno quasi mai portato all'arresto di membri di gruppi terroristici,

K. considerando che gli atti terroristici sono in parte programmati ed eseguiti da gruppi organizzati in ambito internazionale, che vengono tollerati espressamente o tacitamente da alcuni Stati e talvolta addirittura sostenuti a livello finanziario o in altro modo,

L. considerando che occorre adottare efficaci sanzioni e misure deterrenti a livello diplomatico, politico ed economico contro gli Stati che appoggiano apertamente o segretamente attività o gruppi terroristici,

#### *Aspetti generali*

1. ribadisce con estrema fermezza il rifiuto e la condanna di tutte le attività terroristiche, che procurano in primo luogo indicibili sofferenze alle vittime e ai loro parenti e amici mediante la distruzione delle loro speranze e aspettative personali, delle loro fonti di sostentamento materiale, nonché mediante il ferimento, la

mutilazione dei loro corpi, torture psichiche o la morte;

2. condanna in termini generali qualsiasi impiego di violenza o minaccia di ricorso alla violenza da parte di singoli o gruppi quale strumento per perseguire obiettivi separatistici, ideologici, fanatico-religiosi o irrazionali e incomprensibili nell'ambito dell'Unione europea, in quanto considera ciò una violazione grave e ingiustificabile delle libertà fondamentali dei suoi cittadini;

3. invita i mezzi di informazione a essere consapevoli, nell'ambito dei loro servizi sulle azioni terroristiche, sia della loro responsabilità sociale sia dei tentativi di strumentalizzazione compiuti dagli autori; fa appello in tale ottica agli organi di autoregolamentazione dei media affinché elaborino principi di deontologia professionale e adottino misure efficaci per il loro rispetto;

4. esprime ai parenti delle vittime di azioni terroristiche le proprie sincere condoglianze e alle persone ferite in relazione a tali atti nonché alle loro famiglie la propria più profonda solidarietà;

5. segnala che per le vittime di azioni terroristiche e per le loro famiglie è indispensabile un efficace aiuto materiale e psicologico;

#### *Ai fini della prevenzione*

6. chiede agli Stati membri di adottare misure uniformi in materia di indagine e prevenzione delle azioni terroristiche, tra cui:

controlli aeroportuali e sicurezza aerea,

miglioramento dei sistemi di rilevazione di esplosivi e sostanze pericolose nei bagagli a mano, nei bagagli registrati e nei carichi trasportati, nonché ulteriori sviluppi dei metodi di rilevazione e di scoperta di altre sostanze pericolose, quali

veleni, agenti biologici e composti chimici artificiali,

introduzione di sistemi informatici efficaci e coordinati per facilitare il controllo e l'individuazione di persone ricercate nell'Unione europea perché sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche,

protezione a favore delle organizzazioni che costituiscono un potenziale obiettivo di attacchi terroristici,

divieto dell'abuso di reti di dati e telecomunicazioni a fini terroristici (per esempio l'immissione in Internet di istruzioni per la costruzione di bombe),

protezione delle reti di dati e di telecomunicazioni contro il sabotaggio da parte di organizzazioni terroristiche,

controllo della fabbricazione, del magazzino, del commercio, del trasporto, delle importazioni e delle esportazioni di armi ed esplosivi, nonché di quegli strumenti bellici che sono destinati a uccidere, ferire o mutilare un gran numero di persone e a distruggere molti esemplari di animali o piante o causare danni materiali molto ingenti, tenendo presente che il controllo parlamentare aumenta la trasparenza di tali sistemi riducendo quindi gli abusi,

aumento della funzionalità del sistema di controllo per quanto riguarda i beni che possono essere utilizzati sia a fini civili che militari (conformemente al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, e all'azione comune sviluppata su tale base, nella versione di volta in volta vigente),

divieto dello sviluppo, della fabbricazione, del magazzino, del commercio, del trasporto, dell'importazione e dell'esportazione di armi biologiche, chimiche e mezzi bellici radioattivi,

rigoroso rispetto degli obblighi internazionali derivanti dal trattato di non proliferazione;

7. raccomanda agli Stati membri di migliorare la formazione e il perfezionamento degli esperti in materia di esplosivi e del loro disinnescamento nonché degli specialisti nel settore delle armi atomiche, biologiche e chimiche;

8. ritiene necessario promuovere il dialogo democratico per contribuire alla soluzione di conflitti politici, etnico-nazionali, sociali ed ecologici e per evitare che tali conflitti servano d'alibi ad atti terroristici e possano incontrare un qualche consenso in alcune fasce della popolazione;

9. raccomanda agli Stati membri di perseguire, nell'ambito della prevenzione del terrorismo, una mirata politica di integrazione tesa a combattere l'emarginazione sociale, economica e culturale;

10. invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci contro l'insorgere o la sopravvivenza di un « livello di sostenitori » dei terroristi; al riguardo, è soprattutto importante impedire la partecipazione attiva ad azioni terroristiche, ostacolare gli aiuti di tipo intellettuale, logistico e materiale, soprattutto finanziario, a favore di atti terroristici e vietare qualsiasi prestazione di favori che metta i terroristi al riparo dal perseguimento giudiziario o dall'esecuzione di una pena (per esempio occultare all'autorità inquirente, offrire nascondiglio, ecc.);

11. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare efficaci sanzioni diplomatiche, politiche ed economiche e misure deterrenti nei confronti di quegli Stati che, apertamente o dissimulatamente, sostengono atti o gruppi terroristici;

*Ai fini dell'informazione e dell'azione penale*

12. chiede agli Stati membri di ratificare quanto prima la Convenzione Europol e che il Consiglio — mediante decisione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione Europol — ponga Euro-

pol in condizione di esercitare le proprie competenze per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo quanto più rapidamente possibile e, comunque, ancor prima del termine previsto da tale disposizione (« al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ») e di adottare le misure adeguate per migliorare l'efficienza delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella lotta contro il terrorismo, tenendo conto delle richieste formulate dal Parlamento nella summenzionata risoluzione del 14 marzo 1996 su Europol;

13. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di presentare ai parlamenti proposte di disposizioni concernenti condizioni quadro di ordine tecnico volte a fornire significative agevolazioni nelle indagini relative ad atti terroristici; in tale ambito, nel rigoroso rispetto dei diritti fondamentali delle persone estranee e sotto controllo parlamentare e giudiziario, potrebbero rientrare le seguenti misure:

il controllo ottico e acustico di persone; a tal fine deve essere in particolare richiesto ai produttori di telefoni mobili di predisporre le premesse tecniche per tale controllo,

l'allineamento automatizzato dei dati,

determinate disposizioni per identificare meglio i veicoli impiegati in attentati con esplosivi,

la marcatura degli esplosivi per poterne individuare l'origine dopo un'esplosione;

14. invita gli Stati membri a:

classificare nei rispettivi codici penali le azioni terroristiche quali reati gravi e in relazione ai quali è prevista l'estradizione,

perseguire penalmente chiunque abbia partecipato all'organizzazione, alla preparazione o all'esecuzione di azioni terroristiche;

classificare come reato nelle rispettive legislazioni l'apologia del terrorismo,

cooperare fattivamente nel quadro della nuova Convenzione europea sull'estradizione, tuttavia nel rispetto delle responsabilità di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la certezza del diritto a favore dei suoi cittadini;

*Ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria*

15. invita gli Stati membri a:

intensificare la cooperazione di polizia nella lotta contro il terrorismo, potenziando nel contempo il controllo democratico e giurisdizionale e scegliendo di percorrere una strada che garantisca la massima partecipazione possibile del Parlamento europeo,

consentire lo scambio di informazioni anche senza rapporto concreto con un procedimento penale (per esempio su persone e organizzazioni sospette, su documenti falsificati, su armi impiegate o immagazzinate, sulle tecnologie preferite, su eventuali nuove minacce), garantendo assolutamente il diritto dei cittadini europei all'autodeterminazione in materia di informazioni, conformemente alla summenzionata risoluzione del Parlamento sulla Convenzione Europol,

potenziare lo scambio diretto di opinioni e di esperienze tra i funzionari competenti in materia di lotta contro il terrorismo nei singoli Stati membri (per esempio, pubblicazione di un elenco delle sedi competenti per la lotta contro il terrorismo, in cui siano riportati i seminari e i corsi (di lingua) offerti a livello europeo),

invitare gli organi competenti in materia di sicurezza del trasporto pubblico a una maggiore cooperazione (per esempio, scambio di dati sui passeggeri e le merci trasportati per via aerea);

16. sottolinea l'obbligo di tutti gli Stati membri di considerare le convenzioni eu-

ropee e internazionali contro il terrorismo non quali solenni dichiarazioni d'intenti ma conferendo loro tutta la forza dei testi giuridici vincolanti che debbono sottendere il varo di azioni coerenti e coordinate in seno all'unione;

17. invita gli Stati membri a ratificare senza indugio la Convenzione sull'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata il 27 settembre 1996;

18. esorta gli Stati membri ad applicare col massimo rigore il principio stabilito all'articolo 2 bis della Convenzione sull'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta il 27 settembre 1996, in conformità del quale non soltanto gli autori di atti terroristici ma anche coloro che collaborano con bande armate sono soggetti a estradizione, con eliminazione dei requisiti di duplice incriminazione ed eccezionalità quale condizione per l'assistenza giudiziaria e l'estradizione;

19. invita il Consiglio, in una prospettiva a più lungo termine, ad adoperarsi per un'armonizzazione a livello europeo del diritto penale per quanto concerne la grande criminalità transfrontaliera; nel frattempo dovrebbero essere elaborati accordi per migliorare la cooperazione giudiziaria in relazione ad atti terroristici, in cui si tenga conto dei seguenti fattori:

agevolazione, flessibilizzazione e maggiore celerità dell'assistenza giudiziaria mediante la possibilità di scambi immediati tra le autorità competenti,

istituzione di servizi centrali per le richieste di assistenza giudiziaria in ogni Stato membro, presso i quali, secondo le esigenze, possano operare anche avvocati e giudici di collegamento di altri Stati membri,

fissazione del principio secondo cui per ogni assistenza giudiziaria la raccolta delle prove nello Stato membro cui è ri-

chiesta deve essere effettuata in base alle disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente — a condizione che esse siano compatibili con i principi dello Stato membro che riceve la richiesta — affinché a livello di procedimento penale dello Stato membro richiedente si possa ottenere una completa forza probatoria,

creazione della possibilità di perseguire i propri cittadini per reati gravi perpetrati in altri Stati;

20. chiede al Consiglio di adottare gli accordi e le misure necessari affinché un cittadino di uno Stato membro imputato di un reato di terrorismo o di partecipazione a banda armata, nel senso previsto della presente risoluzione non possa avvalersi dell'asilo politico o dello status di profugo in un altro Stato membro;

21. invita gli Stati membri a rinunciare nella misura del possibile ad avvalersi, per quanto riguarda il terrorismo, della facoltà della riserva prevista all'articolo 7, paragrafo 2, della convenzione sull'estradizione tra gli Stati membri dell'unione europea (estradizione di propri cittadini);

22. chiede alla Conferenza intergovernativa di tener conto, riguardo alla prevedibile riforma del titolo VI, delle seguenti considerazioni:

la politica di asilo può esclusivamente far riferimento a cittadini di Stati terzi,

occorre stabilire una norma concreta che inserisca nel trattato principi efficaci per una stretta collaborazione in materia di aiuto giudiziario, come pilastro essenziale della lotta contro il terrorismo e le altre forme di criminalità organizzata;

23. chiede alla Conferenza intergovernativa di inserire due nuovi articoli K.1a e K.1b nel trattato sull'UE, così come proposto dalla Presidenza irlandese nel suo documento che illustra un quadro generale

in vista di un progetto di revisione dei trattati (pagg. 31, 32 e 33 del doc. CONF 2500/96 CAB);

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consi-

glio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE  
*Vicepresidente*